

CODICE: GR21			
<b>PROVINCIA:</b> Grosseto	<b>COMUNE:</b> Isola del Giglio	<b>LOCALITA':</b> Giannutri	<b>AMBITO:</b> 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei
<b>DENOMINAZIONE:</b> Zona comprendente la villa romana di età imperiale e i suoi annessi portuali.			
<b>DESCRIZIONE DEL PERIMETRO:</b> vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR			
<p><b>DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:</b></p> <p>La costa nord-occidentale dell'Isola di Giannutri è occupata dalle strutture di una villa marittima, databile tra la seconda metà del I sec. d. C. e l'età adrianea, di cui è in gran parte scavato e visibile fuori terra il nucleo residenziale a nord e l'<i>ergastulum</i> (ala destinata agli schiavi). Seguono, proseguendo verso sud, a livello inferiore, due terrazze affacciate sul mare, con strutture murarie in parte inglobate nel terreno e nella vegetazione, di cui la seconda provvista di un impianto termale attestato su un corridoio. Il complesso si dispone lungo la scogliera rocciosa dell'isola sfruttandone i dislivelli per ottenere una suggestiva disposizione degli ambienti e una reciproca valorizzazione con il panorama circostante.</p> <p>Collegato alla villa, seppure con orientamento divergente, in stretto legame con l'insenatura naturale di Cala Maestra che sovrasta, è il quartiere portuale, composto, partendo da nord verso sud, da un'area residenziale di servizio alle attività commerciali del porto (criptoportico e isolato con <i>tabernae</i>); a livello del mare segue una darsena artificialmente ottenuta modificando la scogliera, con resti di un ninfeo a nord; a est della darsena e a livello superiore, verso l'interno completa il complesso portuale una cisterna, tuttora a servizio della comunità residente nell'isola come deposito d'acqua, e una <i>cetaria</i> (impianto romano per la produzione di pesce salato). In stretto collegamento con questo impianto è la struttura muraria piramidale, eretta sul bordo della scogliera a sud-ovest, interpretata come osservatorio del passaggio del pesce.</p> <p>L'esame delle strutture mostra una stretta interrelazione tra queste, pertinenti ad una villa d'ozio, e il contesto paesaggistico, di cui viene sfruttata al meglio la bellezza naturale. La villa ha avuto una frequentazione relativamente breve, potendo datare l'epoca del suo l'abbandono tra III e IV secolo d.C., pertanto le interferenze di attività antropica sono state scarse e il sito conserva anche nel paesaggio odierno caratteristiche analoghe a quello antico; evidentemente fu scelto per l'edificazione della villa proprio per la suggestione e la bellezza del panorama, nonostante le difficoltà logistiche di una piccola isola priva di fonti di acqua dolce e con coste impervie inadatte all'ancoraggio e all'approdo.</p>			

**ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI** (vedi testo in neretto)

- ☐ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☐ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☐ insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- ☐ necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;
- ☒ centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzia un rapporto con il territorio circostante;
- ☐ edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- ☒ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☒ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

**PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE**

DM - GU	Denominazione
D.M. 14/12/1959 G.U. 79 del 1960	Intero territorio comunale di Isola del Giglio, compresa l'Isola di Giannutri.

**PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI**

CODICE	Denominazione
ARCHEO209A - 90530120225	Villa romana
ARCHEO209B - 90530120226	Area di rispetto alla villa romana
ARCHEO211 - 90530120228	Antico approdo della villa romana

## OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO

obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p><b>1a</b> – Conservare al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le reciproche relazioni figurative tra le strutture e l'ambiente circostante;</li> <li>- la leggibilità delle permanenze archeologiche in relazione all'orografia del sito;</li> <li>- l'invarianza della regola generatrice del sistema costituito da strutture residenziali della villa e gli annessi portuali, con aree di servizio e di produzione;</li> <li>- gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico.</li> </ul> <p><b>2a</b> – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema costituito dal quartiere residenziale e dall'approdo portuale;</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p><b>1b</b> – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri idro-geo-morfologici, eco-sistemici, culturali, storici, estetico-percettivi;</p> <p><b>3b</b> – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra i beni/siti archeologici appartenenti allo stesso sistema e coeve ai medesimi nonché l'integrità dei con visivi verso il sito e da questo verso il paesaggio circostante, in particolare la vista verso l'isola del Giglio.</p> <p><b>4b</b> – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p><b>5b</b> – Conservare e valorizzare i percorsi e le permanenze della viabilità antica di epoca romana e dei segni che costituiscono valore culturale particolarmente significativo per la storia del popolamento antico, dell'organizzazione territoriale e dello sfruttamento delle risorse locali (porti, cisterne).</p> <p><b>6b</b> – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p><b>7b</b> – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p><b>9b</b> – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p><b>10b</b> – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza</p>	<p><b>1c</b> – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema costituito dalla villa e dai suoi annessi portuali.</p> <p><b>3c</b> – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004" (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p><b>4c</b> – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.</p>

	<p>visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p><b>12b</b> – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p><b>13b</b> – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	--	--